

Sulla **G.U. n. 274, del 23 novembre scorso**, è stato pubblicato il decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali del 19 ottobre 2012, **Regolamento di attuazione dell'art. 62 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1**, recante disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27.

La norma, come si ricorderà, si applica, con efficacia dal 24 ottobre scorso, ai contratti che hanno ad oggetto la cessione dei prodotti agricoli e alimentari, ad eccezione di quelli conclusi con il consumatore finale, e alle relazioni commerciali in materia di cessioni di prodotti agricoli e alimentari, la cui consegna avviene nel territorio della Repubblica italiana.

Il Regolamento, che – a nostro avviso – entra in vigore l'8 dicembre (ma pare che il Ministero ritenga che sia già efficace dal giorno della pubblicazione in gazzetta) **si applica (art. 1) “con particolare riferimento alle relazioni economiche tra gli operatori della filiera connotate da un significativo squilibrio nelle rispettive posizioni di forza commerciale”**. Da un punto di vista strettamente tecnico ciò non può escludere comunque l'applicazione della norma a tutte le cessioni di prodotti agricoli ed alimentari, qualunque sia il soggetto interessato e di qualunque dimensione sia l'impresa, anche se l'indicazione “politica” non potrà non essere presa in considerazione, almeno in relazione al livello dei controlli (e a tal proposito si attendono chiarimenti da parte del MIPAF).

Nel frattempo, è stato pubblicato in G.U. il **D. Lgs. n. 192/2012, le cui disposizioni, modificative del D. Lgs. n. 231/2002, relativo ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali in generale, si applicano alle transazioni concluse a decorrere dal 1° gennaio 2013**. Detto decreto, in linea con quanto previsto dalla nuova Direttiva comunitaria in materia (2011/7/UE), prevede nelle transazioni commerciali termini di pagamento non più lunghi di 60 giorni, se non diversamente concordato espressamente nel contratto e purché ciò non sia gravemente iniquo per il creditore. Le disposizioni contenute nell'art. 62 della legge n. 27/2012, che al contrario non lascia spazio all'autonomia negoziale, potrebbero, in mancanza di una specifica previsione in merito da parte dell'UE, essere considerate in contrasto o quanto meno eccessivamente restrittive rispetto alla legislazione comunitaria, ma nel frattempo il MIPAF le ritiene applicabili e non implicitamente superate dalla nuova normativa.

Gli obblighi

Ricordiamo che **i contratti concernenti le cessioni di prodotti interessate dalle disposizioni in oggetto, dal 24 ottobre scorso, devono essere stipulati obbligatoriamente in forma scritta e indicare a pena di nullità i seguenti elementi essenziali: la durata, le quantità e le caratteristiche del prodotto venduto, il prezzo, le modalità di consegna e di pagamento.**

Inoltre, per i contratti di cui sopra, il pagamento del corrispettivo deve essere effettuato per le merci deteriorabili entro il termine legale di trenta giorni e per tutte le altre merci entro il termine di sessanta giorni. In entrambi i casi il termine decorre dall'ultimo giorno del mese di ricevimento della fattura.

Dall'applicazione dell'art. 62 sono escluse le cessioni di prodotti agricoli e alimentari istantanee, con contestuale consegna e pagamento del prezzo pattuito, oltre ai conferimenti di prodotti agricoli e alimentari operati: dagli imprenditori alle cooperative di cui all'art. 1, comma 2, del D. Lgs. n. 228/2001, se gli imprenditori risultano soci delle cooperative stesse; dagli imprenditori alle organizzazioni di produttori di cui al D. Lgs. n. 102/2005, se gli imprenditori risultano soci delle organizzazioni di produttori stesse. Sono esclusi pure i conferimenti di prodotti ittici operati tra imprenditori ittici di cui all'art. 4 del D. Lgs. n. 4/2012.

La forma scritta e gli elementi essenziali del contratto

Quanto all'**obbligo di forma scritta**, il Regolamento di attuazione stabilisce che si intende per tale qualsiasi forma di comunicazione scritta, anche trasmessa in forma elettronica o a mezzo telefax, avente la funzione di manifestare la volontà delle parti di costituire, regolare o estinguere tra loro un rapporto giuridico patrimoniale. Ciò vuol dire che **i soggetti interessati non devono necessariamente procedere a redigere uno specifico contratto, avente caratteristiche tassativamente previste dalla legge. Sarà sufficiente che gli elementi essenziali previsti dall'art. 62 siano ricavabili da contratti-quadro, accordi-quadro o contratti di base, conclusi anche a livello di centrali di acquisto, aventi ad oggetto la disciplina dei conseguenti contratti di cessione dei prodotti agricoli e alimentari, tra cui le condizioni di compravendita, le caratteristiche dei prodotti, il listino prezzi, le prestazioni di servizi e le loro eventuali rideterminazioni. Con riferimento ai prezzi, fra l'altro, il contratto-quadro potrà individuare le modalità di determinazione del prezzo applicabile al momento dell'emissione del singolo ordine, prevedendo che si faccia riferimento al listino; o dagli accordi interprofessionali conclusi tra gli organismi di cui all'art. 12, comma 1-bis, del D. Lgs. n. 173/98.**

Inoltre, **gli elementi essenziali del contratto, in forma scritta, potranno essere contenuti nei conseguenti documenti di seguito elencati, a condizione che questi riportino gli estremi ed il riferimento ai corrispondenti contratti o accordi:**

- a) contratti di cessione dei prodotti;**
- b) documenti di trasporto o di consegna, ovvero la fattura;**
- c) ordini di acquisto con i quali l'acquirente commissiona la consegna dei prodotti.**

Gli elementi essenziali, in forma scritta, possono essere contenuti, ancora, negli scambi di comunicazioni e di ordini, antecedenti alla consegna dei prodotti.

Infine, **anche i documenti di trasporto, o di consegna, nonché' le fatture, integrati con tutti gli elementi essenziali richiesti dall'art. 62, assolvono gli obblighi di legge e, in questo caso, devono riportare la seguente dicitura: "Assolve gli obblighi di cui all'art. 62, comma 1, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27".**

Il Regolamento chiarisce che **la sottoscrizione dei contratti (o dei documenti equipollenti) può essere anche superflua, ma tale superfluità "può affermarsi solo in presenza di situazioni qualificabili equipollenti all'apposizione della firma, idonee a dimostrare in modo inequivoco la riferibilità del documento scritto ad un determinato soggetto".**

I termini di pagamento

Quanto ai **termini di pagamento**, il regolamento specifica che **sono prodotti deteriorabili** (ai quali si applica il termine di 30, anziché 60 giorni) **i prodotti di cui all'art. 62, comma 4** (prodotti agricoli, ittici e alimentari preconfezionati che riportano una data di scadenza o un termine minimo di conservazione non superiore a sessanta giorni; prodotti agricoli, ittici e alimentari sfusi, comprese erbe e piante aromatiche, anche se posti in involucro protettivo o refrigerati, non sottoposti a trattamenti atti a prolungare la durabilità degli stessi per un periodo superiore a sessanta giorni; prodotti a base di carne che presentino le seguenti caratteristiche fisico-chimiche: aW superiore a 0,95 e pH superiore a 5,2, oppure aW superiore a 0,91, oppure pH uguale o superiore a 4,5; tutti i tipi di latte). **La durabilità del prodotto (superiore o inferiore a 60 giorni) si riferisce alla durata complessiva del prodotto stabilita dal produttore.**

Dalla data di applicazione del Regolamento, il cedente deve emettere fattura separata per cessioni di prodotti assoggettate a termini di pagamento differenti (deteriorabili – non deteriorabili).

Ai fini della determinazione degli interessi dovuti al creditore in caso di ritardo di pagamento, la data di ricevimento della fattura è validamente certificata solo nei casi di:

- **consegna della fattura a mano;**
- **invio a mezzo di raccomandata A.R., di posta elettronica certificata (PEC) o di impiego del sistema EDI (Electronic Data Interchange) o altro mezzo equivalente, come previsto dalla vigente normativa fiscale.**

In mancanza di certezza circa la data di ricevimento della fattura, si assumerà, salvo prova contraria, che la medesima coincide con la data di consegna dei prodotti.

Gli interessi moratori

Gli interessi di mora, che decorrono automaticamente alla scadenza del termine per il pagamento, sono calcolati utilizzando il tasso di riferimento determinato ai sensi dell'art. 5, comma 2, del D. Lgs, n. 231/2002. Il tasso di interesse:

- a) **per il primo semestre dell'anno cui si riferisce il ritardo, è quello in vigore il 1° gennaio di quell'anno;**
- b) **per il secondo semestre dell'anno cui si riferisce il ritardo, è quello in vigore il 1° luglio di quell'anno.**

Per effetto delle modifiche apportate dal D. Lgs. n. 192/2012, gli interessi moratori applicabili ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, dal 1° gennaio 2013, sono determinati nella misura degli interessi legali di mora; il saggio degli interessi, ai fini della disciplina delle cessioni dei prodotti agricoli ed alimentari, è maggiorato di ulteriori due punti percentuali ed è inderogabile.

Fino al 31 dicembre 2012 l'art. 5 del D. Lgs. n. 231 prevede invece che il saggio degli interessi è determinato in misura pari al saggio di interesse del principale strumento di rifinanziamento della BCE, maggiorato di sette punti percentuali.

Disposizioni transitorie

Il Regolamento di attuazione dell'art. 62 si applica a tutti i contratti di cessione di prodotti agricoli ed alimentari stipulati a decorrere dal 24 ottobre 2012.

I contratti già in essere alla data del 24 ottobre 2012, in relazione ai soli requisiti essenziali di forma, devono essere adeguati non oltre la data del 31 dicembre 2012.

Quanto ai termini di pagamento, le nuove disposizioni si applicano automaticamente a tutti i contratti a partire dal 24 ottobre 2012, anche in assenza di adeguamenti contrattuali alla predetta normativa.

Sanzioni

Ricordiamo che, salvo che il fatto costituisca reato, il contraente che contravviene agli obblighi inerenti la forma dei contratti è sottoposto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 516,00 a euro 20.000,00. L'entità della sanzione è determinata facendo riferimento al valore dei beni oggetto di cessione.

Il mancato rispetto, da parte del debitore, dei termini di pagamento è punito con sanzione amministrativa pecuniaria da 500 euro a euro 500.000. L'entità della sanzione viene determinata in ragione del fatturato dell'azienda, della ricorrenza e della misura dei ritardi.

Spetta all'Autorità Garante per la Concorrenza ed il Mercato la competenza per la vigilanza e l'irrogazione delle sanzioni, ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689.

A tal fine, l'Autorità può avvalersi del supporto operativo della Guardia di Finanza, fermo restando quanto previsto in ordine ai poteri di accertamento degli ufficiali e degli agenti di polizia giudiziaria. **All'accertamento delle violazioni l'Autorità provvede d'ufficio o su segnalazione di qualunque soggetto interessato.**

Il Regolamento di attuazione specifica che l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, con proprio regolamento, disciplinerà la procedura istruttoria inerente la vigilanza e l'irrogazione delle sanzioni, al fine di garantire il contraddittorio, la piena cognizione degli atti e la verbalizzazione e le modalità di pubblicazione delle decisioni.

Il regolamento di cui sopra non è stato attualmente approvato dall'Antitrust, per cui si ritiene che le procedure inerenti l'irrogazione delle sanzioni non siano per il momento applicabili.

Nuove norme sui ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali

Come si è in parte anticipato, **il D. Lgs. n. 192/2012 ha apportato modifiche, applicabili dal 1° gennaio 2013, al D. Lgs. n. 231/2002, recante “Attuazione della direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali”.**

Evidenziamo che **le disposizioni del D. Lgs. n. 231, come modificato dal D. Lgs. n. 192, si applicano ad ogni pagamento effettuato a titolo di corrispettivo in una transazione commerciale, fatta eccezione per:**

- a) debiti oggetto di procedure concorsuali aperte a carico del debitore, comprese le procedure finalizzate alla ristrutturazione del debito;
- b) pagamenti effettuati a titolo di risarcimento del danno, compresi i pagamenti effettuati a tale titolo da un assicuratore.

Le transazioni commerciali di cui si dice sono relative ai contratti, comunque denominati, tra imprese ovvero tra imprese e pubbliche amministrazioni, che comportano, in via esclusiva o prevalente, la consegna di merci o la prestazione di servizi contro il pagamento di un prezzo.

La direttiva 2011/7/UE, che ha modificato la precedente 2000/35/CE, prevede che “gli Stati membri assicurano che il periodo di pagamento stabilito nel contratto non superi sessanta giorni di calendario, se non diversamente concordato espressamente nel contratto e purché ciò non sia gravemente iniquo per il creditore”.

Le disposizioni di cui al D. Lgs. n. 231, come modificate dal D. Lgs. n. 192, ai fini della decorrenza degli interessi moratori, prevedono il principio generale secondo cui i termini di pagamento applicabili sono di:

- a) **trenta giorni dalla data di ricevimento da parte del debitore della fattura o di una richiesta di pagamento di contenuto equivalente.** Non hanno effetto sulla decorrenza del termine le richieste di integrazione o modifica formali della fattura o di altra richiesta equivalente di pagamento;
- b) **trenta giorni dalla data di ricevimento delle merci o dalla data di prestazione dei servizi, quando non è certa la data di ricevimento della fattura o della richiesta equivalente di pagamento;**

- c) **trenta giorni dalla data di ricevimento delle merci o dalla prestazione dei servizi, quando la data in cui il debitore riceve la fattura o la richiesta equivalente di pagamento è anteriore a quella del ricevimento delle merci o della prestazione dei servizi;**
- d) **trenta giorni dalla data dell'accettazione o della verifica eventualmente previste dalla legge o dal contratto ai fini dell'accertamento della conformità della merce o dei servizi alle previsioni contrattuali, qualora il debitore riceva la fattura o la richiesta equivalente di pagamento in epoca non successiva a tale data.**

Nelle transazioni commerciali tra imprese le parti possono pattuire un termine per il pagamento superiore rispetto a quello di trenta giorni sopra previsto, ma termini superiori a sessanta giorni, purché non siano gravemente iniqui per il creditore ai sensi dell'art. 7 del D. Lgs. n. 231, devono essere pattuiti espressamente. La clausola relativa al termine deve essere provata per iscritto.

Nelle transazioni commerciali in cui il debitore è una pubblica amministrazione, le parti possono pattuire, purché in modo espresso, un termine per il pagamento superiore a quello di trenta giorni, quando ciò sia giustificato dalla natura o dall'oggetto del contratto o dalle circostanze esistenti al momento della sua conclusione. In ogni caso i termini di cui al comma 2 non possono essere superiori a sessanta giorni. La clausola relativa al termine deve essere provata per iscritto.

Resta ferma la facoltà delle parti di concordare termini di pagamento a rate. In tali casi, qualora una delle rate non sia pagata alla data concordata, gli interessi e il risarcimento previsti dal presente decreto sono calcolati esclusivamente sulla base degli importi scaduti.